

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1633-A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE CUFFARO)

Comunicata alla Presidenza il 27 novembre 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica

d'iniziativa dei senatori **MANIERI, MASULLO, FRIGERIO,
CASTELLANI, ABRAMONTE, BISCARDI, PAGANO, PERLINGIERI,
BRIENZA e BONANSEA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	*	7
- della 5ª Commissione permanente	*	8
Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Manieri ed altri e testo proposto dalla Commissione	*	9

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di procedere al riordinamento dell'Istituto nazionale di geofisica è stata unanimemente riconosciuta dalla VII Commissione permanente del Senato che ha esaminato ed emendato il testo del disegno di legge presentato dai senatori Manieri ed altri; testo riveduto che viene ora proposto al giudizio dell'Assemblea.

L'Istituto nazionale di geofisica, per i compiti che ad esso sono stati assegnati per legge e per l'impulso che hanno ricevuto le sue attività di ricerca, di sperimentazione e di controllo, è oggi un centro di primaria importanza nel panorama delle strutture scientifiche e tecniche del nostro Paese. Esso viene considerato luogo di eccellenza della ricerca sismologica anche internazionalmente e costituisce un modello apprezzato pure all'estero.

Ma la sua positiva evoluzione rischia di essere frenata dallo scarto esistente tra le esigenze di autonomia che richiede il lavoro di ricerca e la rigidità e la complessità delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto. Un ordito legislativo che si è nel tempo formato per sovrapposizione e che non consente l'ulteriore sviluppo dell'ente e soprattutto lo pone in una condizione di inammissibile precarietà e frammentarietà per quanto riguarda le fonti di finanziamento.

Rimuovere questo ostacolo è diventato indispensabile ed è un dovere del legislatore anche in ragione del delicato ruolo a cui è chiamato l'Istituto in stretta connessione con l'organizzazione nazionale della protezione civile, di cui, per tanti versi, è parte integrante.

All'Istituto infatti è stato affidato il Servizio nazionale di sorveglianza sismica che esso garantisce attraverso una rete di Osservatori, estesa a tutto il territorio nazionale,

rete che effettua il monitoraggio in tempo reale dei fenomeni sismici.

Non meno importanti sono i compiti che l'ente svolge nel campo della ricerca.

Esso infatti assicura, attraverso le sue articolazioni di ricerca e di sperimentazione, che estendono la loro attività dal settore della sismologia, alla fisica dell'interno della terra, alla geodinamica, mediante i suoi reparti di geomagnetismo e di aeronomia e del suo potente Centro di calcolo, un flusso di informazioni che diventano patrimonio della comunità scientifica nazionale ed internazionale, arricchendone le conoscenze in campi di grande rilevanza teorica e pratica.

Dare all'Istituto una reale autonomia, fornire ad esso risorse adeguate e regolari, snellire i suoi organi di gestione e contare nello stesso tempo sull'autogoverno e sulla responsabilità dei suoi ricercatori e del personale tutto, significa utilizzare al meglio le sue energie e consentire che l'ente possa operare al più alto livello delle potenzialità e delle elevate competenze che esso racchiude.

Si tratta quindi di imprimere una svolta positiva alla vita dell'ente.

Questa necessità balza evidente da una sommaria ricostruzione della storia dell'Istituto e dall'elenco di leggi e di norme che ne regolano (e ne impacciano) il funzionamento.

L'Istituto nazionale di geofisica nasce poco più di mezzo secolo fa all'interno del CNR, che nel 1936 lo istituisce con un decreto firmato dall'allora presidente Guglielmo Marconi che in pratica gli trasferisce l'eredità della Società sismologica italiana nata nel 1894 (a cui nel 1939 si aggiungono le competenze geofisiche dell'Ufficio centrale di meteorologia e geofisica).

È al 1936 che risale quindi la formazione di un organo a cui istituzionalmente nel no-

stro Paese viene affidato il compito di occuparsi dei fenomeni sismici e dell'assunzione e del controllo dei dati sismologici.

Sono così passati quasi settanta anni dalla «breccia» di Porta Pia e più di cinquant'anni dalle terribili distruzioni provocate dal terremoto a Casamicciola (1883), evento che fece scoprire al Governo dell'epoca che, dopo l'Unità, ci si era scordati di introdurre nella legislazione del nuovo Stato italiano le norme antisismiche decretate dai Borboni e dallo Stato Pontificio.

L'Istituto acquista finalmente personalità giuridica con il decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, che lo pone sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Nel 1975, nel quadro del riordinamento con legge degli enti pubblici (e del rapporto di lavoro del personale dipendente), l'Istituto nazionale di geofisica viene compreso (legge 20 marzo 1975, n. 70) tra quelli ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e classificato nella tabella VI tra gli enti scientifici di ricerca e sperimentazione.

Con altro provvedimento (la legge 30 ottobre 1989, n. 356) l'Istituto nazionale di geofisica viene incaricato dello «specifico compito di provvedere, ai fini di protezione civile, alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24 ore ed al coordinamento delle reti sismiche locali gestite da altri enti pubblici nonchè alla promozione di ricerche nel settore della sismologia, ivi compresi i fenomeni precursori».

Il decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991 individua correttamente l'Istituto come ente di ricerca cui l'articolo 8 della legge del 9 maggio 1989, n. 168, riconosce una speciale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Ed è proprio l'esplicito riconoscimento della esigenza di attribuire all'Istituto in concreto questa speciale autonomia che ha guidato i proponenti del disegno di legge di riordinamento dell'Istituto nello stendere il progetto e la VII Commissione nel verifi-

carlo, rivederlo e proporlo ora all'approvazione dell'Aula. In questo processo di stesura del testo sono stati tenuti presenti gli altri provvedimenti normativi di rilievo che sono stati via via assunti in relazione al ruolo dell'Istituto ed al suo funzionamento e che si riportano qui di seguito per titoli:

legge 26 aprile 1976, n. 176 - «Norme per l'istituzione del servizio sismico»;

decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 - «Interventi in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

decreto interministeriale 26 ottobre 1984 - «Ricostituzione del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984;

legge 28 ottobre 1986, n. 730 - «Disposizioni in materia di calamità naturali»;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni - «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 - «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

legge 31 dicembre 1991, n. 433 - «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa»;

legge 24 febbraio 1992, n. 225 - «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, con il quale sono stati prorogati alcuni effetti, rilevanti per l'Istituto, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 - «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'am-

bito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», e successive modificazioni. Come si vede il quadro normativo di partenza, su cui è occorso operare è complesso, non rende ragione in modo netto del carattere specifico dell'Istituto, da un canto contraddice ripetutamente il suo carattere non strumentale, dall'altro non mette al riparo le sue attività relative al Servizio sismico che gli è affidato dal rischio di iniziative condotte dei Servizi tecnici nazionali, senza alcun coordinamento.

Il testo che si propone invece ricostituisce la fisionomia peculiare dell'ente e consente di adeguare il suo assetto organizzativo, finanziario e contabile alle caratteristiche che deve possedere un ente di ricerca, come sono state a suo tempo individuate dalla Commissione Giannini, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Nel rapporto di quella Commissione infatti si auspicavano per gli enti di ricerca «a carattere non strumentale» (una definizione che non è stata ripresa nel testo per gli equivoci che può ingenerare) un ampliamento dei poteri di autogoverno della comunità scientifica operante nell'Istituto ed un più largo ricorso alle convenzioni per lo svolgimento di ricerche strumentali al fine di rendere più evidente l'autonomia nella programmazione delle attività di ricerca proprie dell'Istituto.

Questa impostazione è stata rigorosamente seguita nel formulare e rivedere gli articoli del disegno di legge che si propone di approvare, i cui contenuti e finalità vengono qui di seguito riassunti.

L'articolo 1 indica le finalità generali del provvedimento mentre all'articolo 2 sono definiti la natura dell'ente quale ente pubblico autonomo di ricerca, la sua capacità di disciplinare gli organi di gestione, le strutture, i rapporti con il personale, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile sotto la vigilanza (come stabilito dalla richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

L'articolo 3 enumera i fini istituzionali dell'ente quali risultano dal suo statuto e dai compiti che le varie leggi gli hanno assegnato tra cui, oltre a quelli relativi alla protezione civile più volte sottolineati, quello della consulenza nei settori di sua competenza, agli organi dello Stato e delle regioni, agli enti locali ed a tutti gli altri organismi pubblici che ne sentano l'esigenza e ne facciano richiesta.

In questo articolo, giusto a proposito dei compiti di consulenza e di studio e di ricerca sulla sismicità, la Commissione ha ritenuto di sottolineare l'esigenza di coordinamento delle attività dell'Istituto e dei Servizi tecnici nazionali, indicando nella Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, l'organo preposto a garantire che essa venga soddisfatta nel concreto. Il richiamo poi al rispetto delle competenze proprie dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), contenuto nell'articolo, è opportuno per evitare iniziative sovrapposte e sprechi in questo settore.

Nell'articolo 4 si stabilisce che l'Istituto debba svolgere la propria attività secondo i programmi da esso predisposti di triennio in triennio - sull'esempio di quanto positivamente già avviene per altri enti di ricerca - che vengono approvati, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Attraverso il piano, su cui triennialmente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al Parlamento, viene anche individuato il fabbisogno delle risorse di cui occorre tenere conto per predisporre gli strumenti annuali di bilancio dell'Istituto. Nell'articolo si stabilisce che il finanziamento statale all'Istituto è iscritto in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, fatto di estrema importanza su cui la Commissione si è espressa a grande maggioranza, si stabilisce che il finanziamento stesso viene trasferito all'Istituto stesso senza vincolo di destinazione, a ribadire il concetto della gestione au-

tonoma e della autonomia delle scelte dell'ente.

L'articolo 5 definisce gli organi statuari, rinviando al regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8 della citata legge del 9 maggio 1989, n. 168, la disciplina relativa alla loro composizione, ai loro compiti ed al loro funzionamento.

Nel dibattito in Commissione è prevalsa l'idea che il regolamento debba essere predisposto dal Consiglio di amministrazione che entrerà in carica dopo il riordinamento. Resta allora da colmare il vuoto della prima nomina del Consiglio in assenza del nuovo regolamento. Il relatore si farà carico di una proposta in Aula per risolvere il circolo vizioso che a prima vista si è determinato con l'approvazione degli emendamenti in Commissione, in modo comunque tale che una norma transitoria non assegni questa responsabilità (la nomina del Consiglio ed il nuovo regolamento) all'organo di gestione uscente, in cui si è manifestato da parte di molti rappresentanti dei Ministeri scarso interesse per le sorti e per la condotta dell'ente.

L'articolo 6 rinvia alle norme vigenti in materia la disciplina del rapporto di lavoro del personale dell'ente, mentre l'articolo 7 determina il valore dello stanziamento annuo da assegnare all'Istituto da parte dello Stato, fissandolo in 25 miliardi di lire a decorrere dal 1996.

Su indicazione della Commissione Bilancio, accolta pienamente dalla VII Commissione, all'onere si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1996-1997, al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, a tale scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla rubrica dello stesso Ministero.

Il relatore, in ragione della necessità e dell'urgenza del provvedimento e della linearità e chiarezza del disegno di riordinamento che viene proposto, auspica una rapida approvazione di esso da parte dell'Assemblea.

CUFFARO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: BRICCARELLO)

19 luglio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Sul disegno di legge

(Estensore: TAMPONI)

18 luglio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le norme sostanziali superate dal disegno di legge stesso e che sia fatto riferimento al capitolo di bilancio che già adesso funge da copertura dei trasferimenti da parte del bilancio dello Stato, con esclusione di ulteriori oneri.

Su emendamenti

(Estensore: COPERCINI)

20 settembre 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 6.0.1, per il quale il nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'indicazione di una diversa modalità di copertura finanziaria. In particolare, dovrebbe essere sostituito il riferimento al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del consiglio con quello al capitolo 6856, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. In tale ipotesi occorrerebbe inoltre eliminare il riferimento erroneo ad alcuni atti normativi contenuto nell'articolo 6-ter del medesimo emendamento. Potrebbe altresì essere eliminato il riferimento ai capitoli 2103, 2102, 2104 e 2105 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, utilizzando sempre risorse accantonate sul fondo speciale di parte corrente. In tale ipotesi potrebbe peraltro porsi la necessità di diminuire l'importo totale della spesa in relazione alle risorse disponibili.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANIERI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale di geofisica, di seguito denominato «Istituto», disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, e successive modificazioni, e dalla legge 30 ottobre 1989, n. 356, è riordinato secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

1. L'Istituto, **individuato come ente di ricerca a carattere non strumentale con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1991**, gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e la esercita nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168.

2. La vigilanza sull'Istituto è esercitata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.168.

Art. 3.

1. L'Istituto persegue i seguenti scopi:

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche e delle loro applicazioni all'industria, all'agricoltura, alle comunicazioni, ai lavori pubblici e alla protezione civile;

b) provvedere al rilevamento dei fenomeni geofisici istituendo propri centri e reti di osservazione anche in collaborazione con le università;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. L'Istituto gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e la esercita nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.168.

2. *Identico.*

Art. 3.

1. *Identico.*

(Segue: Testo del disegno di legge)

c) esprimere pareri e fornire consulenza, nei settori di sua competenza, agli organi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e agli altri organismi pubblici che ne fanno richiesta;

d) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

e) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico e didattico, secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento;

f) concorrere, con le università, alla formazione di personale di ricerca nel campo delle discipline geofisiche;

g) provvedere all'esecuzione di studi e ricerche sulla sismicità storica del Paese;

h) promuovere studi e ricerche nel settore della sismologia, ivi compreso lo studio dei fenomeni precursori dei terremoti;

i) provvedere alla sorveglianza sismica del territorio nazionale 24 ore su 24 fornendo al Dipartimento della protezione civile e al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali i dati provenienti dalle proprie reti secondo le specifiche esigenze dei dipartimenti stessi;

l) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche nel campo della geofisica.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere c) e g), sono svolte in coordinamento con i Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Le attività di cui al comma 1, lettere c) e g), sono svolte in coordinamento con i servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n.183, e successive modificazioni. **Tale coordinamento è affidato alla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.**

3. Le attività di cui al comma 1, lettere d), h) e i), sono svolte nel rispetto delle competenze istituzionali dell'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA) e delle attività da quest'ultima effettuate. L'Istituto, tramite il suo presidente, richiede all'ANPA i programmi di

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 4.

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, il programma triennale di attività dell'ente stesso con la previsione di finanziamento per l'intero periodo, **del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11-ter della legge 7 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.**

2. I mezzi finanziari destinati all'Istituto nazionale di geofisica sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'Istituto stesso senza vincolo di destinazione.

3. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sull'attività dell'Istituto e sullo stato di realizzazione del programma.

4. Nella prima attuazione della presente legge e nelle more della definizione del programma triennale di cui al comma 4, il finanziamento dell'Istituto nazionale di geofisica, determinato per l'anno 1996 in lire 25.000 milioni, è assicurato con contributi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'anno 1996, mediante riduzione dei capitoli 2102, 2103, 2104 e 2105 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rispettivamente nella misura di lire 6.150, 10.076, 776 e 698 milioni, e mediante riduzione di lire 7.300 milioni del capitolo 7615 dello stato di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

studio del sottosuolo che l'ANPA stessa intende finanziare per i suoi scopi d'ufficio.

Art. 4.

1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per l'approvazione, il programma triennale di attività dell'ente stesso con la previsione di finanziamento per l'intero periodo.

2. **Il finanziamento statale all'Istituto è iscritto** in apposito capitolo dello stato di previsione **della spesa** del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica **ed è trasferito** all'Istituto stesso senza vincolo di destinazione.

3. *Identico.*

Soppresso

Soppresso

(Segue: Testo del disegno di legge)

previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Art. 5.

1. Sono organi dell'Istituto nazionale di geofisica:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Le modalità di nomina, la durata in carica, la composizione, il funzionamento e i compiti degli organi dell'Istituto sono stabiliti con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Con lo stesso regolamento sono definite le modalità di nomina, i compiti e il trattamento economico del direttore generale.

4. Nella prima applicazione della presente legge i regolamenti sono adottati dal consiglio di amministrazione attualmente in carica, che a tal fine è prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio.

5. In sede di prima applicazione il presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge viene nominato, per un quadriennio presidente dell'Istituto nazionale di geofisica, con la procedura prevista dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14; è esclusa la facoltà di conferma di cui all'articolo 6, secondo comma, della predetta legge n. 14 del 1978.

Art. 6.

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato secondo le norme

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

Art. 5.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I regolamenti di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono adottati dal nuovo consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Soppresso

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

vigenti in materia per il personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

1. Nella prima attuazione della presente legge e in attesa della definizione del primo programma triennale di cui all'articolo 4, il finanziamento statale all'Istituto di cui all'articolo 4, comma 2, per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3, con particolare riferimento a quelli di cui al comma 1, lettere c), g) ed i), è determinato in lire 25.000 milioni annue a decorrere dal 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, a tale scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Sono abrogati l'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, l'articolo 9, commi 4 e 5, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, la legge 30 ottobre 1989, n. 356 e ogni altra disposizione attributiva di contributi o finanziamenti statali all'Istituto a qualsiasi titolo.

